



COMUNE DI LEVICO TERME

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ECONOMICI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 dd. 28.09.2026
(in vigore dal 28.09.2026)

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto e Finalità.....	3
Art. 2 - Pubblicazione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici.....	3
TITOLO II° - CRITERI E SOGGETTI AMMESSI.....	3
Art. 3 - Criteri generali per la concessione di finanziamenti e benefici di qualunque genere.....	3
Art. 4 - Soggetti ammessi al contributo.....	4
Art. 5 - Utilizzo dei contributi concessi ed esclusione di responsabilità.....	4
Art. 6 - Obblighi dei beneficiari.....	5
Art. 7 - Concessione del patrocinio.....	5
TITOLO III° - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI.....	5
Art. 8 - Contenuti generali delle istanze.....	5
Art. 9 – Domande di contributo per attività ordinaria.....	6
Art. 10 - Domande di contributo per iniziative straordinarie.....	6
Art. 11 - Domande di contributo per acquisto di beni, attrezzature e dotazioni.....	7
Art. 12 - Istanze delle persone fisiche.....	7
Art. 13 - Termini per la presentazione delle istanze.....	7
Art. 14 - Procedimento istruttorio e piano di riparto per i contributi ordinari.....	8
Art. 15 - Procedimento per i contributi straordinari e per l'acquisto di beni, attrezzature e dotazioni. .	8
Art. 16 – Modalità di erogazione degli interventi finanziari.....	8
Art. 17 - Rideterminazione e revoca degli interventi finanziari.....	10
Art. 18 - Commissione consultiva.....	11
TITOLO IV° - SETTORI DI INTERVENTO.....	11
Art. 19 - Individuazione settori di intervento.....	11
Art. 20 - Assistenza, Sicurezza Sociale, Solidarietà Internazionale, Protezione Civile.....	12
Art. 21 - Cultura, Educazione, Istruzione, Formazione.....	12
Art. 22 - Culto Pubblico.....	13
Art. 23 - Sviluppo economico e turistico.....	13
Art. 24 - Tutela di valori monumentali, storici, tradizionali, ambientali.....	14
Art. 25 - Promozione dell'integrazione europea, della pace, della solidarietà e delle pari opportunità	14
TITOLO V° - DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI ATTIVITA' SPORTIVE.....	14
Art. 26 - Attività Sportive e ricreative del tempo libero.....	14
Art. 27 - Interventi finanziari per l'attività sportiva.....	15
Art. 28 - Contributi per interventi sugli impianti sportivi.....	15
TITOLO VI°- CONTRIBUTI PER CASI SPECIFICI.....	16
Art. 29- Contributi per l'organizzazione di eventi a carattere nazionale e internazionale.....	16
Art. 30 – Contributi per interventi sui locali concessi.....	17
TITOLO VII°- DISPOSIZIONI FINALI.....	17
Art. 31 - Norme transitorie e finali.....	17

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune di Levico Terme, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, culturale ed economico della popolazione e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le condizioni e le garanzie per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dagli artt. 19 e ss. della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, per il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con i quali sono disposti i relativi interventi.
4. Dovranno essere disposte le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza e diffusione del presente Regolamento.

Art. 2 - Pubblicazione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1. I provvedimenti attributivi di vantaggi economici di cui al presente regolamento a persone e ad enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro sono oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Levico Terme ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

TITOLO II° - CRITERI E SOGGETTI AMMESSI

Art. 3 - Criteri generali per la concessione di finanziamenti e benefici di qualunque genere

1. Nel determinare la sussistenza dei presupposti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici di qualunque genere disciplinati dal presente Regolamento, nonché la misura degli stessi, la Giunta comunale tiene conto dei seguenti criteri, elencati senza ordine di priorità:
 - a) il possesso della sede legale del richiedente nel Comune di Levico Terme limitatamente alla richiesta di contributi per l'attività ordinaria;
 - b) qualità e il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del richiedente;
 - c) numero dei soggetti, con particolare riguardo ai giovani direttamente ed indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria dell'associazione richiedente il contributo e in particolare l'incidenza del volontariato nel perseguimento degli scopi statutari;
 - d) rilevanza territoriale dell'attività;
 - e) rapporto fra attività pregressa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
 - f) positivo riscontro derivante dalle forme di controllo sulla destinazione dei fondi, erogati con vincolo di scopo;
 - g) eventuale affidamento in gestione di impianti comunali;
 - h) mancanza della finalità di lucro del soggetto richiedente.
2. Nella determinazione dell'intervento finanziario il Comune tiene altresì conto dei seguenti elementi:

- a) presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
 - b) capacità dei soggetti interessati di procurarsi entrate proprie con l'attività svolta nonché capacità di autofinanziamento;
 - c) situazione economica e finanziaria generale del soggetto richiedente, verificabile attraverso la documentazione richiesta ai sensi del presente Regolamento.
3. Nella concessione di contributi ricorrente viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati e alle associazioni il cui Statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
4. Gli interventi del Comune oggetto del presente Regolamento possono consistere nell'assegnazione di contributi finanziari oppure nella concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture e beni/attrezzature/dotazioni comunali.

Art. 4 - Soggetti ammessi al contributo

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione comunale in favore:
 - a) di persone fisiche residenti nel Comune di Levico Terme, quando sussistano le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento; in materia di assistenza, l'intervento può essere disposto nei limiti di cui al successivo art. 20;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione del Comune. La loro costituzione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.
3. Sono comunque esclusi dai benefici comunali:
 - a) gli enti, le associazioni, le società, i singoli cittadini che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali e/o che abbiano pendenze finanziarie con il Comune di Levico Terme;
 - b) le attività promosse in settori di intervento per i quali si ritenga che l'offerta sia sufficiente;
 - c) le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento dei cittadini o di associazioni di Levico Terme.
 - d) le attività per le quali l'Amministrazione ritenga preferibile un intervento diretto;
 - e) le attività per la realizzazione delle quali le relative spese siano palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie;
 - f) le attività la cui impostazione sia ritenuta carente nei requisiti minimi.

Art. 5 - Utilizzo dei contributi concessi -ed esclusione di responsabilità

1. Il contributo finanziario concesso è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di

interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
4. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
5. Qualora l'attività programmata non sia svolta integralmente, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

Art. 6 - Obblighi dei beneficiari

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali pubblicizzano le iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 7 - Concessione del patrocinio

1. Il Comune, su espressa richiesta da parte dei soggetti indicati al precedente art. 4, può concedere il proprio patrocinio a manifestazioni, iniziative, progetti, privi di finalità di lucro, ritenuti di particolare interesse pubblico e aventi rilevanza culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale.
2. Il patrocinio consiste nel pubblico riconoscimento del valore dell'iniziativa da parte del Comune e non comporta la corresponsione di contributi o benefici economici.
3. La concessione del patrocinio può comportare la messa a disposizione gratuita/agevolata di strutture, spazi, servizi, previa specifico indirizzo comunale in tal senso.
4. Della concessione del patrocinio da parte del Comune deve essere data evidenza su tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario relativo all'iniziativa.

TITOLO III° - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI

Art. 8 - Contenuti generali delle istanze

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze debbono essere redatte secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione comunale e posti a disposizione di tutti gli interessati tramite la pubblicazione sul sito istituzionale.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere le seguenti dichiarazioni:
- assenza di condanne o procedimenti giudiziari pendenti ovvero all'assenza di misure di prevenzione per delitti contro la Pubblica Amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al legale rappresentante per gli altri soggetti non pubblici e, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o comunque soggetto ad altre procedure ostative;
 - assenza di finalità politica o di partito o di movimenti o gruppi che costituiscono un'articolazione politico-organizzativa, delle manifestazioni/attività per le quali si formula istanza di finanziamento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'articolo 20 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie;
 - di non esercitare attività di impresa o, diversamente, di esercitare attività di impresa per cui l'eventuale contributo comunale erogato sarà soggetto alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73;
 - che il legale rappresentante del soggetto richiedente dispone pienamente dei requisiti previsti dal presente Regolamento e che non sussistono cause ostative alla concessione delle provvidenze economiche.

Art. 9 – Domande di contributo per attività ordinaria

1. Entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale, gli enti pubblici, le associazioni e i comitati sono tenuti a presentare, ai fini della determinazione annuale da parte del Comune dell'intervento finanziario a sostegno dell'attività ordinaria annuale dei medesimi, una domanda di contributo corredata dal programma di attività per l'esercizio successivo, da un preventivo finanziario, dal rendiconto approvato dagli organi sociali relativo all'anno precedente e da eventuale altra documentazione richiesta.
2. Il contributo non è concesso qualora la richiesta sia finalizzata esclusivamente al sostenimento di spese di funzionamento dell'associazione, quali, a titolo esemplificativo, utenze, canoni di locazione, spese telefoniche o altre spese generali, in assenza di una specifica attività, iniziativa o progetto realizzato o programmato dall'associazione e rivolto al perseguimento delle proprie finalità statutarie.
3. La domanda di contributo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente/associazione richiedente.
4. La domanda presentata dai soggetti che richiedono il contributo per la prima volta deve essere corredata anche da copia del bilancio di previsione, nonché da copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo.
5. L'erogazione dei contributi finanziari avviene secondo le modalità previste dal successivo art. 16, comma 1.

Art. 10 - Domande di contributo per iniziative straordinarie

1. Per i soggetti di cui al precedente art. 4 che richiedono la concessione di un contributo finanziario a titolo di concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, e/o o progetti d'interesse pubblico, devono presentare almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa un'istanza di contributo corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dall'indicazione della data e del luogo di svolgimento e dal preventivo finanziario dal quale devono risultare analiticamente le spese e le entrate previste, inclusa la quota di compartecipazione a proprio carico.
2. La domanda dovrà essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione/ iniziativa.
3. L'erogazione dei contributi finanziari avviene secondo le modalità previste dal successivo art. 16, comma 2.

Art. 11 - Domande di contributo per acquisto di beni, attrezzature e dotazioni

1. I soggetti di cui al precedente art. 4 che richiedono la concessione di un contributo finanziario a titolo di concorso per l'acquisto di beni, attrezzature e dotazioni durevoli, strumentali e funzionali allo svolgimento della propria attività statutaria, devono presentare, almeno 30 giorni prima dell'acquisto programmato, apposita istanza corredata:
 - da una relazione illustrativa che motivi la necessità dell'acquisto in relazione alle finalità statutarie perseguite;
 - da un preventivo finanziario dell'intervento, dal quale risultino analiticamente le spese previste e le relative entrate, compresa la quota di compartecipazione finanziaria a carico del richiedente.
2. Non sono ammissibili le domande di contributo relative ad acquisti già effettuati alla data di presentazione della relativa istanza, nonché quelle aventi ad oggetto l'acquisto di automezzi.
3. L'erogazione dei contributi finanziari avviene secondo le modalità previste dal successivo art. 16, comma 2.
4. I contributi per le finalità di cui al presente articolo sono concessi nella misura prevista per il settore d'intervento interessato, secondo quanto stabilito ai successivi artt. 19 e seguenti.

Art. 12 - Istanze delle persone fisiche

1. Le persone fisiche che presentano istanza di contributo devono indicare nella domanda le motivazioni sottese alla richiesta e la misura dell'intervento richiesto.
2. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente sia beneficiario, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in caso di dichiarazioni non veritiere.
4. L'erogazione del contributo concesso avviene secondo le modalità previste dal successivo art. 16, comma 8.

Art. 13 - Termini per la presentazione delle istanze

1. I soggetti che intendono richiedere il contributo per il finanziamento dell'attività ordinaria, il cui ammontare viene determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, sono tenuti a presentare la relativa domanda entro la data del 15 ottobre di ciascun anno.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale provvederà a pubblicare all'albo telematico comunale e con congruo anticipo l'apposito Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo ordinario.
3. I soggetti che intendono richiedere il contributo per il finanziamento di iniziative e/o manifestazioni straordinarie ovvero non programmabili, o per acquisti straordinari di beni, attrezzature e dotazioni, sono

tenuti a presentare la relativa domanda almeno 30 giorni prima la realizzazione dell'iniziativa o dell'acquisto del bene.

4. La Giunta comunale può modificare, in corso d'anno, le scadenze di cui ai commi precedenti al fine di correlarle con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili dal verificarsi di modificazioni del quadro normativo di riferimento.

Art. 14 - Procedimento istruttorio e piano di riparto per i contributi ordinari

1. Le istanze di contributo ordinario pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all'ufficio comunale competente che vi provvede entro i termini stabiliti dalle norme di legge e di regolamento.
2. Le istanze sono istruite sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale con propria deliberazione, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento, nel quale sono anche evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti o che sono in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, determina le modalità di riparto delle stesse, o mediante atto di indirizzo o assumendo uno specifico provvedimento, indicando le domande ammesse a contributo e la relativa entità.
4. Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente Regolamento.
5. Ove se ne ravvisi la necessità, prima di disporre l'esclusione dai benefici economici, la Giunta può richiedere all'ufficio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 15 - Procedimento per i contributi straordinari e per l'acquisto di beni, attrezzature e dotazioni

1. Le istanze di contributo straordinario e/o di acquisto di beni, attrezzature e dotazioni pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all'ufficio comunale competente che vi provvede entro i termini stabiliti dalle norme di legge e di regolamento.
2. La Giunta comunale, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, determina la misura del contributo mediante apposito provvedimento.
3. Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente Regolamento.
4. Ove se ne ravvisi la necessità, prima di disporre l'esclusione dai benefici economici, la Giunta può richiedere all'ufficio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 16 – Modalità di erogazione degli interventi finanziari

1. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati agli enti o associazioni per il finanziamento della loro attività ordinaria annuale ai sensi del precedente art. 9, avviene mediante la corresponsione di un acconto, nella misura massima dell'80% del contributo concesso, entro 60 giorni dall'assunzione del provvedimento di impegno della spesa, e del saldo nell'esercizio successivo, entro 60 giorni dalla presentazione del

rendiconto riepilogativo redatto ai sensi del successivo comma 9 e relativa all'anno per il quale il contributo è stato concesso.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati agli enti o alle associazioni per interventi straordinari di cui al precedente art. 10, relativi a singole manifestazioni o iniziative non ricomprese nel programma annuale, ovvero per l'acquisto di beni/attrezzature e dotazione, avviene mediante la corresponsione di un acconto, nella misura massima dell'80% del contributo concesso, entro 30 giorni dall'esecutività del provvedimento di impegno della spesa, e del saldo entro 60 giorni dalla presentazione di un rendiconto riepilogativo redatto ai sensi del successivo comma 10.
3. Non sono considerate ammissibili ai fini dell'erogazione dei contributi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti spese:
 - l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dichiarata detraibile dal richiedente;
 - attività sociali riservate ai soli soci e volontari (pranzi/cene/buffet/feste/riunioni/prove/gite sociali o del direttivo);
 - regali, donazioni e beneficenza;
 - premi destinati a lotterie;
 - premi in denaro;
 - costi per viaggi non strettamente attinenti all'attività istituzionale del richiedente;
 - interessi passivi/rateo per fidi o mutui bancari;
 - attività di cui sia constatata la non inerenza agli scopi statuari del soggetto richiedente e/o all'iniziativa oggetto del contributo (spese per accompagnatori, dirigenti e associati non direttamente coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa);
 - multe, penali, spese per controversie legali, sanzioni per ritardato/omesso pagamento tributi;
 - retribuzioni per prestazioni assicurate alle iniziative suddette svolte dai componenti dell'ente o associazione che le organizza e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché i rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari, salvo quanto previsto dal successivi commi del presente articolo;
 - oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che sono messi gratuitamente a disposizione al Comune e/o da altri enti pubblici o privati;
 - costi sostenuti in nome e per conto dell'Amministrazione per la gestione diretta di servizi ovvero per servizi delegati ad altri enti per i quali sia già previsto il relativo corrispettivo o il rimborso delle spese sostenute.
4. Sono considerate ammissibili, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese relative ai rimborsi riconosciuti ai volontari dell'ente beneficiario, purché effettivamente sostenute, documentate e riferite ad attività necessarie allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statuarie dell'ente, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), e in particolare dell'art. 17, cui si rinvia integralmente.
5. Per le sole associazioni di promozione sociale possono essere considerate ammissibili, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese relative a prestazioni rese da lavoratori dipendenti o autonomi, anche se associati all'ente, purché derivanti da rapporti di lavoro o collaborazione regolarmente instaurati, effettivamente svolte, documentate e necessarie per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità statuarie, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), e in particolare degli artt. 35 e 36 ai quali si rimanda integralmente.
6. Per i soli enti dell'ordinamento sportivo iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, possono essere considerate ammissibili, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese relative a prestazioni rese da lavoratori dipendenti o autonomi, anche se associati all'ente, purché derivanti da rapporti di lavoro o collaborazione regolarmente instaurati, effettivamente svolte, documentate e necessarie per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità statuarie, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e in particolare dell'art. 25 al quale si rimanda integralmente.

7. Qualora una spesa rendicontata non risulti ammissibile ai fini dell'erogazione del contributo, la corrispondente entrata non viene analogamente considerata ai fini dell'erogazione del contributo solo nel caso in cui risulti sia chiaramente ed esplicitamente vincolata alla copertura di tale spesa (ad esempio: entrate derivanti dalla vendita di biglietti per lotterie destinate al pagamento dei relativi premi; entrate derivanti da erogazioni liberali/donazioni raccolte nell'ambito di un evento destinato a finalità benefiche ecc.).
8. Alle persone fisiche di cui al precedente art. 12 può essere erogato un acconto sull'importo concesso, comunque non superiore ai due terzi. L'erogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.
9. La domanda di liquidazione del contributo concesso per l'attività ordinaria deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente beneficiario ed essere corredata da una relazione consuntiva sull'attività complessivamente svolta nell'anno di riferimento, contenente una descrizione delle iniziative realizzate e un rendiconto riepilogativo di tutte le entrate incassate e di tutte le spese sostenute, contabilizzate secondo il criterio di cassa nell'anno solare in cui è stata svolta l'attività oggetto di contributo. Dal rendiconto devono essere escluse le entrate relative agli acconti e ai saldi dei contributi ordinari concessi dal Comune, nonché le entrate e le spese riferite a iniziative straordinarie o all'acquisto di beni, attrezzature e dotazioni per le quali il soggetto beneficiario abbia richiesto e ottenuto specifici contributi. La relazione consuntiva sull'attività svolta nel corso dell'anno deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
10. La richiesta di liquidazione del contributo concesso per l'attività straordinaria ovvero per l'acquisto di beni/attrezzature e dotazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente beneficiario ed essere corredata da una relazione consuntiva sull'attività realizzata o dell'acquisto effettuato, contenente un rendiconto riepilogativo delle entrate incassate e delle spese sostenute, nonché dalla documentazione giustificativa delle spese medesime (fatture quietanzate).

Art. 17 - Rideterminazione e revoca degli interventi finanziari

1. La liquidazione del saldo del contributo sarà rideterminata nel caso di sostanziali difformità tra bilancio preventivamente dichiarato ed il consuntivo prodotto. Nel caso il disavanzo risultante a consuntivo sia minore o azzerato rispetto al disavanzo dichiarato nel preventivo per effetto di maggiori entrate che l'associazione ha incassato per l'attività ordinaria annuale di cui all'art. 9 o per singole manifestazioni o iniziative straordinarie di cui all'art. 10, o per acquisto di beni, attrezzature e dotazioni di cui all'art. 11, il contributo concesso potrà essere erogato interamente o rideterminato fino alla copertura del 100% del disavanzo risultante a consuntivo, e in ogni caso non può eccedere l'importo originariamente impegnato. L'intervento del Comune non potrà comunque essere superiore al disavanzo risultante a consuntivo.
2. Ove, a seguito della predetta rideterminazione, l'anticipo liquidato risultasse di entità superiore al contributo rideterminato, il beneficiario è tenuto a restituire un importo pari alla differenza tra la somma anticipata ed il contributo rideterminato.
3. Il contributo assegnato sarà in ogni caso revocato nell'ipotesi di:
 - a) mancata esecuzione dell'attività ammessa a contributo o suo avvio prima della presentazione della domanda;
 - b) mancata presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione a norma dell'art. 16 entro la scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale la provvidenza è stata concessa;
 - c) rinuncia successiva del contributo da parte dell'assegnatario;

- d) mancata presentazione della documentazione per il controllo a campione a norma dell'art. 16 entro 90 giorni dalla richiesta del Comune;
 - e) coerenza dell'attività oggetto di contributo con quella effettivamente realizzata.
4. In presenza di irregolarità accertate o comunque rilevate nel procedimento di verifica, il Comune può sospendere l'erogazione delle quote di contributo non ancora corrisposte e, all'esito degli accertamenti, disporre la revoca, totale o parziale, del contributo concesso.
 5. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari del contributo, richiedendo di volta in volta la documentazione giustificativa delle spese sostenute (es. fatture, ricevute o altri documenti fiscalmente validi) nonché la presentazione del rendiconto finanziario approvato dagli organi sociali.
 6. In caso di dichiarazioni non veritiere, si applicano le disposizioni vigenti in materia, con conseguente decadenza dal beneficio eventualmente riconosciuto e recupero delle somme già erogate.

Art. 18 - Commissione consultiva

1. È istituita una Commissione comunale consultiva, nominata dalla Giunta comunale, così composta:
 - il Sindaco o un Assessore da questi delegato, con funzione di Presidente;
 - i componenti della Commissione consiliare permanente competente in materia di attività sociali;
 - un componente designato dalle Associazioni Sportive operanti nel Comune.
 - un componente designato dalle Associazioni culturali operanti nel Comune.
 - un componente designato dalle Associazioni assistenziali e di volontariato operanti nel Comune.
 - un componente designato dalle Associazioni economiche operanti nel Comune.
2. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale che ha designato i propri rappresentanti e, comunque, fino alla nomina della nuova commissione.
3. La Commissione consultiva esprime il proprio parere in ordine all'assegnazione dei finanziamenti per l'attività ordinaria, nonché altri pareri nei settori previsti dal presente Regolamento, se richiesti.

TITOLO IV° - SETTORI DI INTERVENTO

Art. 19 - Individuazione settori di intervento

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
 - a) assistenza, sicurezza sociale, solidarietà internazionale, protezione civile;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) tutela di valori monumentali, storici, tradizionali e ambientali;
 - d) culto pubblico;
 - e) cultura, educazione, istruzione, formazione;
 - f) sviluppo economico e turistico;
 - g) promozione dell'integrazione europea, della pace, della solidarietà e delle pari opportunità.
2. Per ciascun settore d'intervento la Giunta Comunale potrà individuare le attività, le iniziative e gli acquisiti di beni, attrezzature e dotazioni che generalmente lo caratterizzano.
3. Nel bilancio di previsione annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini degli interventi previsti nei settori di intervento di cui al comma 1.

Art. 20 - Assistenza, Sicurezza Sociale, Solidarietà Internazionale, Protezione Civile

1. Gli interventi del Comune in materia di assistenza, sicurezza sociale, solidarietà internazionale e protezione civile, sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino e dei minori in età evolutiva;
 - b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - c) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicaps fisici e psichici;
 - e) alla prestazione di forme e di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
 - f) al recupero e alla prevenzione delle tossicodipendenze, alcool dipendenze, tabagismo;
 - g) alla prestazione di forme di collaborazione e di coinvolgimento dei cittadini alla vita sociale ed amministrativa attivando anche adeguate forme e modalità di partecipazione secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.
 - h) alla partecipazione diretta od indiretta a progetti a favore delle popolazioni in via di sviluppo o che attraversano temporanee forme di difficoltà;
 - i) al sostegno delle forme di volontariato che opera nel settore della protezione civile a favore della generalità dei cittadini (ad esempio Vigili del Fuoco Volontari, Sezione della C.R.I. – Volontari del Soccorso, NU.VO.LA, Corpo Soccorso Alpino, ecc.).
2. Per conseguire le finalità sopradescritte il Comune provvede a sostenere e valorizzare le forme organizzative di volontariato e le istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per la realizzazione dei suddetti interventi.
3. La concessione di contributi per le finalità del presente articolo non può in nessun caso essere superiore **al 100%** dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi.

Art. 21 - Cultura, Educazione, Istruzione, Formazione

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative nei settori della cultura, dell'educazione, dell'istruzione e di formazione di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educative nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
 - d) a favore di soggetti che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità;
 - f) a favore di soggetti che, senza scopo di lucro, promuovono iniziative formative in particolare rivolte alle fasce giovanili e della terza età;
 - g) a favore di Istituti scolastici, senza scopo di lucro, per promuovere iniziative culturali o didattiche integrative all'istruzione scolastica.
2. La concessione dei contributi viene effettuata sulla scorta del programma presentato dai richiedenti, tenuto conto della loro rilevanza educativa e culturale e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.

3. La concessione di contributi per le finalità di cui al presente articolo non può in nessun caso essere superiore **all'80%** dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi.
4. In deroga al comma precedente, la Banda Cittadina di Levico Terme A.P.S., in considerazione della rilevanza dell'attività di formazione culturale e musicale svolta e della funzione di interesse pubblico che essa assolve in favore della comunità locale, può beneficiare per le finalità di cui al presente articolo di una sovvenzione fino al massimo del **100%** dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi.
5. L'erogazione della sovvenzione di cui al comma precedente è subordinata all'impegno della Banda Cittadina di Levico Terme APS ad assicurare, a titolo gratuito, un numero minimo interventi musicali annuali nell'ambito delle manifestazioni e delle iniziative istituzionali organizzate e/o promosse dal Comune, che sarà comunicato annualmente in sede di approvazione della concessione del contributo annuale richiesto.

Art. 22 - Culto Pubblico

1. Il Comune può sostenere spese per la manutenzione e conservazione degli edifici attinenti al culto pubblico.
2. Gli interventi di cui al comma 1, devono essere programmati in tempo utile per consentire al comune di reperire e stanziare a bilancio i necessari finanziamenti, che potranno essere concessi solo come integrazione di provvidenze pubbliche previste da apposite leggi della Provincia e/o di altri enti.
3. Le torri campanarie, purché con orologio funzionante, in relazione alla funzione civica svolta, possono essere oggetto di intervento finanziario comunale diretto, a prescindere dalle modalità previste dal presente articolo.
4. La concessione di contributi per le finalità di cui al presente articolo non può in nessun caso essere superiore **al 50%** dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi.

Art. 23 - Sviluppo economico e turistico

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso, con altri soggetti, per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione alle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
 - c) al concorso per manifestazione ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di interventi per favorire la diffusione del turismo sociale.
2. Il Comune può inoltre assegnare contributi annuali a favore delle Associazioni e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale. Per le richieste di contributi annuali da parte di tali soggetti si osserva quanto previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento.
3. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui ai commi 1 e 2 può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.

La concessione comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

4. La concessione di contributi per le finalità di cui al presente articolo non può in nessun caso essere superiore al **50%** dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi.
5. Gli interventi finanziari previsti nel presente articolo, non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e sviluppo della comunità.

Art. 24 - Tutela di valori monumentali, storici, tradizionali, ambientali

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori monumentali, storici, tradizionali e ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, tradizionale, della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori monumentali, storici, tradizionali, naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni monumentali, storici, tradizionali, ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. La concessione di contributi per le finalità di cui al primo comma non può in nessun caso essere superiore al **70%** dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi.

Art. 25 - Promozione dell'integrazione europea, della pace, della solidarietà e delle pari opportunità

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative volti alla promozione all'integrazione europea, sensibilizzazione alla cultura della pace e solidarietà, pari opportunità e parità di diritti, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che organizzano attività od iniziative di promozione dell'integrazione europea;
 - b) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che organizzano attività od iniziative di sensibilizzazione alla cultura della pace e della solidarietà;
 - c) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che organizzano attività od iniziative nel campo delle pari opportunità e parità di diritti.
2. La concessione di contributi per le finalità di cui al primo comma non può in nessun caso essere superiore al **70%** dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi.

TITOLO V° - DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI ATTIVITA' SPORTIVE

Art. 26 - Attività Sportive e ricreative del tempo libero

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate in via prioritaria a favorire la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi, comitati ed altri enti/organismi aventi natura associativa, anche privi di personalità giuridica, che:
 - a) svolgono attività sportiva a carattere dilettantistico e/o agonistico sul territorio comunale;

- b) curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie ricreative del tempo libero a favore dei residenti nel Comune di Levico Terme;
 - c) provvedono all'organizzazione e alla realizzazione di manifestazioni/eventi/iniziative di particolare rilevanza che concorrono alla promozione dello sport, alla valorizzazione del territorio e allo sviluppo dell'attrattività turistica del territorio.
3. Il Comune concorre al finanziamento delle richieste di contributo presentate, anche mediante le risorse concesse dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della normativa provinciale in materia di promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino, nonché con risorse proprie e/o provenienti da altre fonti aventi specifico vincolo di destinazione alle attività e alle iniziative sportive.
4. La concessione di contributi per le finalità di cui al presente articolo non può in nessun caso essere superiore al **80%** dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi.

Art. 27 - Interventi finanziari per l'attività sportiva

1. La determinazione dei contributi concessi per il finanziamento dell'attività ordinaria annuale e di quella straordinaria, è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) dell'attività svolta dai soggetti richiedenti nell'anno precedente, con riferimento all'attività promozionale e/o agonistica e, in particolare, a quella svolta in favore dei giovani;
 - b) dell'organizzazione di manifestazioni sportive e/o di corsi;
 - c) degli oneri derivanti dall'eventuale gestione diretta di impianti sportivi (es. costi per riscaldamento, illuminazione, acqua, pulizia, manutenzione ordinaria);
 - d) della capacità di autofinanziamento del soggetto richiedente;
 - e) di eventuali entrate e di altre forme di finanziamento concessi da altri enti pubblici e privati;
 - f) del numero dei partecipanti alle varie iniziative e attività organizzate;
 - g) della capacità di promuovere l'attività e la pratica sportiva in ambito scolastico;
 - h) dell'attività promozionale delle attività svolte.

Art. 28 - Contributi per interventi sugli impianti sportivi

1. La concessione a condizioni agevolate dell'utilizzo di impianti sportivi di proprietà comunale per lo svolgimento delle attività statutarie dei soggetti di cui al precedente art. 26 è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di evidenza pubblica e dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
2. Le condizioni di utilizzo dell'impianto sportivo assegnato in uso sono disciplinate da un'apposita convenzione/contratto sottoscritto tra il Comune proprietario e il soggetto beneficiario, nel quale devono essere previste, tra l'altro, idonee garanzie in ordine alla corretta manutenzione e conservazione dell'impianto, nonché apposite clausole di manleva e di esonero del Comune di Levico Terme da responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dall'utilizzo dell'impianto.
3. Il Comune provvede, di norma, direttamente agli interventi di costruzione, miglioramento e di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.
4. In via eccezionale e sulla base di quanto previsto dall'apposita convenzione/contratto, le Associazioni potranno richiedere l'autorizzazione ad effettuare direttamente gli interventi di cui al comma precedente; nel caso di spese per interventi sulle strutture sportive, la domanda dovrà essere accompagnata da una relazione tecnico - illustrativa dei lavori comprendente la quantificazione dei costi e l'indicazione dei tempi di attuazione.

5. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti, i beneficiari dovranno altresì presentare i progetti esecutivi delle opere completi di tutte le autorizzazioni di legge.
6. Il finanziamento per gli interventi sopradescritti viene erogato a saldo, a conclusione degli interventi previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un tecnico abilitato, e dei documenti contabili giustificativi relativi agli interventi eseguiti, debitamente quietanzati ed ogni altra documentazione necessaria a seconda della tipologia dell'intervento. Resta salva la facoltà del beneficiario di richiedere un anticipo nella misura concordata di volta in volta con l'Amministrazione comunale.
7. Resta fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni previste dalla normativa nazionale e provinciale vigente in materia di sport e ristrutturazione impianti sportivi, ivi comprese quelle previste dalla L.P. 21 aprile 2016, n. 4 e ss.mm e ii. (Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino).

TITOLO VI°- CONTRIBUTI PER CASI SPECIFICI

Art. 29- Contributi per l'organizzazione di eventi a carattere nazionale e internazionale

1. Il Comune può concedere contributi finanziari a favore di enti, associazioni, federazioni sportive, società sportive dilettantistiche e altri soggetti, senza scopo di lucro, per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi di carattere nazionale o internazionale che si svolgano nel territorio comunale ovvero che, pur svolgendosi solo in parte al di fuori di esso, presentino una rilevante ricaduta in termini di promozione del territorio, sviluppo turistico, valorizzazione dell'immagine della comunità locale o incremento delle presenze.
2. I contributi possono essere concessi anche da soggetti che non hanno sede nel Comune di Levico Terme, purché ricorrano i presupposti di cui al comma 1.
3. La domanda di contributo deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento ed essere corredata:
 - da una relazione illustrativa dell'iniziativa, con l'indicazione del programma, delle finalità, della rilevanza nazionale o internazionale dell'evento, del numero presunto dei partecipanti e delle ricadute attese sul territorio comunale;
 - dal preventivo finanziario dell'iniziativa, dal quale risultino analiticamente le spese previste e le entrate, comprese le quote di autofinanziamento e gli eventuali contributi richiesti o concessi da altri soggetti pubblici o privati.
4. Ai fini della determinazione del contributo, il Comune valuta, in particolare, i seguenti aspetti:
 - la rilevanza nazionale e/o internazionale dell'evento;
 - la capacità dell'iniziativa di promuovere il territorio comunale;
 - il numero di partecipanti, accompagnatori e spettatori attesi, tra cui il numero dei giovani coinvolti;
 - la ricaduta economica, turistica e sociale dell'evento sulla comunità locale;
 - il livello di compartecipazione finanziaria del richiedente e di altri soggetti.
5. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili in bilancio e nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.
6. La concessione di contributi per le finalità di cui al presente articolo non può in nessun caso essere superiore **al 50%** dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi.
7. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del rendiconto dell'iniziativa, secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 30 – Contributi per interventi sui locali concessi

1. La concessione a condizioni agevolate di locali di proprietà comunale, destinati a sede sociale e/o allo svolgimento delle attività statutarie degli enti interessati, è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di evidenza pubblica e dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
2. Le condizioni di utilizzo dei locali assegnati saranno disciplinate da un'apposita convenzione/contratto sottoscritto tra il Comune proprietario e il soggetto beneficiario, nel quale devono essere previste, tra l'altro, idonee garanzie in ordine alla corretta manutenzione e conservazione dei locali, nonché apposite clausole di manleva e di esonero del Comune di Levico Terme da responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dall'utilizzo dei locali.
3. Il Comune provvede, di norma, direttamente agli interventi di miglioramento e di manutenzione straordinaria dei locali. In via eccezionale e sulla base di quanto previsto dall'apposita convenzione/contratto, il soggetto beneficiario potrà richiedere l'autorizzazione ad effettuare direttamente i suddetti interventi, con successivo rimborso da parte del Comune delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa verifica della loro ammissibilità e congruità.
4. La richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento deve essere corredata da una relazione tecnico-illustrativa, dall'indicazione dei costi e dei tempi previsti per l'esecuzione nonché, ove necessario, da tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il finanziamento per gli interventi sopradescritti viene erogato a saldo, a conclusione degli interventi con la presentazione dei documenti contabili giustificativi relativi agli interventi eseguiti, debitamente quietanzati ed ogni altra documentazione necessaria a seconda della tipologia dell'intervento. Resta salva la facoltà dell'ente di richiedere un anticipo nella misura concordata di volta in volta con l'Amministrazione comunale.
6. Resta fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni previste dalla normativa nazionale e provinciale vigente, ivi comprese quelle previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) a favore degli Enti del terzo settore.

TITOLO VII°- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento concernenti la concessione dei contributi per l'attività ordinaria si applicano alle domande presentate entro la scadenza del 15 ottobre 2026; le disposizioni concernenti la concessione dei contributi per l'attività straordinaria e acquisti di beni/attrezzature e dotazioni si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2027.